

COMUNE DI VIGONOVO

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER L'INTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI
E PER LA MODIFICA DELLE LORO CARATTERISTICHE

Versione: Variante parziale al P.r.g. N°13 adottata con Delibera N°15 del 10/03/2004 ed approvata con modifiche con delibera C:C: N°63 del 30/11/2004



INDICE

Art. 1 - Finalità	pag. 2
Art. 2 - Normativa di riferimento	pag. 2
Art. 3 - Definizioni	pag. 3
Art. 4 - Ambito di applicazione ed esclusioni	pag. 3
Art. 5 - Localizzazione degli impianti	pag. 4
Art. 6 - Atto amministrativo abilitante	pag. 6
Art. 7 - Documentazione da allegare alla richiesta di installazione	pag. 6
Art. 8 - Messa in funzione dell'impianto	pag. 9
Art. 9 - Attività di controllo	pag. 9
Art.10 - Impianti in postazione mobile	pag. 9
Art.11 - Impianti esistenti	pag. 10
Art.12 - Obblighi del gestore	pag. 10
Localizzazione dei siti maggiormente idonei:	
- scheda a)	pag. 11
- scheda b)	pag. 12
- scheda c)	pag. 13
- scheda d)	pag. 14



Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la localizzazione urbanistico-edilizia, nell'ambito del territorio comunale, inerente l'installazione, la modifica e l'adeguamento d'infrastrutture per impianti radioelettrici al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale, nonché di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con il mantenimento di una ragionevole qualità dei radioservizi svolti per pubblica utilità.

Art. 2 - Normativa di Riferimento

Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, in particolare:

- Legge Regionale 9 luglio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni : "Tutela igienico sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998 n. 381 : "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 1998, n. 5268 : "Legge Regionale 09 luglio 1993 n. 29 - Recepimento del decreto interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998";
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 : "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- Decreto Legislativo 01.08.2003, n. 259: " Codice delle comunicazioni elettroniche";
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 23 giugno 1995, n.18 "Direttive per l'applicazione della L.R. 9 luglio 1993, n. 29", approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 2 giugno 1995, n. 3161;
- Circolare della Direzione Regionale del Veneto per la Prevenzione n. 2824/29312 del 27 febbraio 1998 : "L.R. 9.7.1993, n. 29 - Parere igienico sanitario per l'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare";
- Linee guida applicative del D.M.A. 381/1998, a cura dei Ministeri dell'Ambiente, delle Comunicazioni e della Sanità (luglio/settembre 1999);
- Circolare della Direzione Regionale del Veneto per la Prevenzione n. 4406/20312 del 19 marzo 1999: "L.R. 9.7.1993, n. 29 - Modifica direttive regionali contenute nella nota 2824/20312 del 27.2.1998 sulla installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare";



- Circolare ARPAV n. 5503 del 13 maggio 1999: " Protocollo di valutazione preventiva delle stazioni radio base per telefonia cellulare";
- Nota del Dipartimento Regionale del Veneto per la Prevenzione n. 8805/20312 del 21 giugno 1999: "Controlli sui campi elettromagnetici ai sensi del D.M. 381/98";
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 14 del 9 agosto 2000, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2000, n. 2523: " L.R. 29/93 D.M. 381/1998 Deliberazione della Giunta Regionale n. 5268/1998. Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione";
- Circolare Regionale 12 luglio 2001, n. 12, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1636 del 22 giugno 2001: "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti";
- D.P.C.M. 8.7.2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

Art. 3 - Definizioni

Ai fini applicativi si fa riferimento alle disposizioni e definizioni recate dal D.Lgs. 259/2003, dalla Legge n. 36/2001, dal D.P.R. 380/2001, dal D.M. 381/1998, dal D.P.C.M. 8.7.2003, nonché dalla Circolare Regionale 12 luglio 2001, n. 12.

Art. 4 - Ambito di applicazione ed esclusioni

Il presente regolamento si applica per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, per l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) gli impianti di radiotrasmissione e radio-localizzazione adibiti al servizio di Carabinieri, Forze di Polizia e Forze Armate, tenuto conto delle particolari esigenze al servizio espletato; b) gli impianti per radioamatore e i cosiddetti transiti temporanei, usati nelle riprese televisive locali c) gli impianti per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile.

Art. 5 - Localizzazione delle infrastrutture ed impianti

1) Con il presente articolo:

- si individuano i siti maggiormente idonei alla installazione di infrastrutture ed impianti;
- si definiscono i siti sensibili all'interno dei quali non è ammessa l'installazione delle infrastrutture ed impianti;
- si definiscono le tipologie e gli indirizzi costruttivi degli impianti.

- Individuazione siti maggiormente idonei alla installazione di infrastrutture ed impianti.

L'installazione delle infrastrutture ed impianti di cui all'art. 4, comma 1, è consentita nei siti maggiormente idonei individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente regolamento. Essi sono:

- a) adiacenze degli impianti sportivi siti nel capoluogo;
- b) zona artigianale di Tombelle;
- c) zona artigianale di Galta.
- d) area di pertinenza della chiusa sull'Idrovia:

Nell'ambito di tali siti, la scelta dell'ubicazione dell'impianto dovrà ricadere prioritariamente nelle aree di proprietà comunale o altrimenti pubblica.

L'installazione in siti diversi da quelli sopra indicati sarà consentita esclusivamente in ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico- edilizio (aree produttive, zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici , ecc.), sempreché siano salvaguardati i valori ambientali e paesaggistici, siano adeguatamente tutelati gli interessi storici, artistici e architettonici, e previa adeguata dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto ai siti maggiormente idonei individuati dal presente Regolamento.

- Definizione siti sensibili.

Per siti sensibili si intendono tutti i fabbricati e le aree che ospitano persone che devono essere oggetto di particolare tutela della salute dagli effetti dell'esposizione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'interno dei quali non è ammessa la installazione degli impianti in questione.

In tali ambiti sono compresi:

- a) asili nido e scuole materne,
- b) scuole di ogni grado e tipo;
- c) gli ospedali, strutture socio-sanitarie e case di cura;
- d) case di riposo per anziani;
- e) centri di accoglienza per persone disabili;
- f) le aree a parco pubblico in ambito urbano.



- Definizione tipologie ed indirizzi costruttivi degli impianti.

Ai fini della protezione dell'ambiente, della sicurezza e del decoro paesaggistico dovranno essere rispettate le linee guida progettuali qui di seguito riportate:

A. Le antenne dovranno essere posizionate ad un'altezza non superiore a m. 36,00 (trentasei) dalla quota di campagna e, dove risulta conveniente, dovranno essere installati sistemi di mascheramento. In tal caso alla base del palo/traliccio dovrà trovare collocazione un cartello ben visibile sulla presenza dei sistemi radianti mascherati. Sono fatte salve eventuali deroghe da parte del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, purché debitamente documentate e motivate per esigenze di carattere tecnologico. In ogni caso l'altezza cui ancorare le antenne dovrà essere superiore a quella degli edifici situati entro un raggio di m. 250,00 (duecentocinquanta) dalla base dell'installazione. Tale distanza si intende misurata in senso radiale prendendo come centro del cerchio l'impianto radioelettrico.

B. Per motivi di sicurezza, in funzione dell'altezza del traliccio o del supporto, salvo diverse prescrizioni imposte dal Comando della Regione Area e dagli enti competenti per la zona, verrà realizzato sulla sommità dell'installazione un sistema di segnalazione luminosa S.O.V. (Segnalazione di Ostacoli al Volo). L'installazione dei pali/tralicci è in ogni caso vietata ad una quota superiore a quella stabilita dalla normativa sulla sicurezza degli aeromobili.

C. Salvo motivi di ordine tecnico, è obbligatorio l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori (co-siting).

D. Nel caso di impianti multipli deve essere valutata la loro massima espansione. Il campo elettrico complessivo nel territorio circostante è dato dalla somma algebrica dei contributi di ogni impianto sommato al fondo esistente.

E. Le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantire il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale adottando soluzioni progettuali di particolare pregio estetico e dovranno essere realizzate con sistemi strutturali tali da garantire la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo. In ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per poter ricevere n. 3 (tre) gestori. Non è ammessa la installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi.

2) All'interno delle fasce di rispetto stradale dovrà essere acquisito il nulla osta del proprietario della strada stessa.

3) Si fa obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni.



4) La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Art. 6 - Atto Amministrativo Abilitante

- 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.4), del D.P.R. 380/2001, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. e.2, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 259/2003, l'installazione delle infrastrutture e degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, è subordinata al rilascio di permesso di costruire. Oltre al permesso di costruire, il richiedente dovrà richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 36/2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione. Relativamente alle richieste di sola modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti, l'unico titolo abilitante da richiedere ed ottenere è la suddetta autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
- 2) Il permesso di costruire e l'Autorizzazione vengono rilasciate dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata - Urbanistica, con le procedure previste dal Regolamento edilizio.
- 3) Per gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, l'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 è sostituita da Denuncia di Inizio Attività, ferma restando la necessità dell'acquisizione del permesso di costruire.

Art. 7 - Documentazione da allegare alla richiesta d'installazione

- 1) Le richieste di rilascio di permesso di costruire per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, debbono essere corredate della documentazione prevista dal Regolamento Edilizio per l'ottenimento di tale titolo abilitativo.
- 2) Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, devono essere corredate della documentazione di cui punto precedente, ove non già prodotte, nonché della seguente documentazione, per la parte non ancora agli atti del Comune:
 - A. Dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, del proprietario e dell'esercente (se diversi dal richiedente), dei cointestati o aventi titolo, del progettista, del direttore dei lavori (prima dell'inizio dei lavori), della ditta esecutrice (prima dell'inizio dei lavori);



B. Titolo di proprietà o altro titolo idoneo a dimostrare la disponibilità dell'area e/o della infrastruttura sulla quale si intende effettuare l'installazione dell'impianto;

C. Dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità al progetto e di mantenerlo in esercizio conformemente ai livelli di progetto;

D. Dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i valori di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente e i criteri di localizzazione nonché l'esistenza o meno dei vincoli di cui al D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999;

E. Dichiarazione firmata dal gestore, autenticata nelle forme di legge, con la quale i medesimi attestano che la progettazione e la realizzazione dell'impianto avverrà, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile e che, in ogni caso, i limiti e i valori prescritti dalla vigente normativa, verranno rispettati anche in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro;

F. Attestato di conformità ambientale / accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, rilasciato dall'A.R.P.A.V., corredata dallo studio degli eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche presenti nelle vicinanze, da acquisire a cura e spese del richiedente;

G. Progetto dell'impianto comprendente:

- Relazione esaustiva nei seguenti punti

- indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
- tipologia di utilizzo dell'impianto;
- costruttore, tipo e modello dell'apparecchiatura;
- caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con le frequenze di trasferimento del segnale;
- costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- caratteristiche di irradiazione delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione, (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali guadagno dell'antenna (valore numerico e in decibel); altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
- massima potenza ammessa in antenna;
- massima potenza irradiata;



- canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
 - precisazioni di quali e quanti altri impianti di emittenza sono installati nella zona interessata;
 - misure preventive di fondo elettrico in un raggio di 300,00 (trecento) metri dal punto d'insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono comprendere almeno 10 (dieci) rilievi per ogni direzione di puntamento progettato effettuati nei piani più alti (2,00 – due - metri dal piano di calpestio) delle abitazioni comprese nel raggio dei 300 metri dal nuovo insediamento. Le misure devono essere effettuate di preferenza nei poggioli o nei terrazzi degli appartamenti ponendo particolare attenzione agli insediamenti esistenti, al fine di cercare i punti di maggiore intensità di segnale. I rilievi dovranno essere effettuati nelle ore di maggior traffico telefonico sui cui orari i gestori della telefonia mobile posseggono un'ampia casistica. Per ciascuna misurazione dovrà essere prodotta apposita monografia del punto di origine del rilievo;
 - valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione del progettato impianto negli stessi luoghi di cui al precedente punto 11;
 - tipologia delle schermature degli impianti in cui l'irradiazione avviene nella porzione di spazio in cui opera l'apparecchiatura minimizzando per quanto possibile l'irradiazione all'esterno: in questo caso deve essere indicata anche la potenza nominale. In tutti i casi si indicano le tipologie delle eventuali schermature sia verso l'esterno sia verso l'interno affinché siano rispettate le condizioni di sicurezza per il personale che opera nell'impianto;
- Documentazione fotografica completa dello stato di fatto (riferita all'area di intervento e all'intorno) con indicazione dei coni visuali ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto da installarsi al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;
- Schede RB1 e RB2 di cui alla circolare del Presidente della Giunta Regionale del Veneto del 09 agosto 2000, n. 14, compresa la documentazione in esse indicata;
- Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione; cartografia del sito in scala 1:500, 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre stazioni radio base eventualmente presenti nel raggio di 1 Km. dal punto d'installazione dell'impianto in oggetto.

Art. 8 - Messa in funzione dell'impianto

Fermo restando che, per l'infrastruttura, occorre che sia prodotto il certificato di regolare esecuzione delle opere, la messa in funzione dell'impianto è subordinata alla presentazione da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

E' fatto obbligo ai titolari delle concessioni o autorizzazioni già rilasciate di adeguare gli impianti esistenti alle disposizioni dettate per i nuovi impianti dal presente Regolamento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 - Attività di controllo

- 1) Il Comune si riserva il diritto di far eseguire controlli ambientali, senza preavviso ai gestori, avvalendosi dell'A.R.P.A.V. e/o di tecnici di propria fiducia per verificare la rispondenza della conformità dell'impianto rispetto al progetto, alle condizioni e prescrizioni previste nell'atto amministrativo per l'impianto in esercizio, ed alla veridicità delle dichiarazioni, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di qualità dettati dal presente regolamento.
- 2) Si applicano le sanzioni previste dalla Legge 36/2001.

Art. 10 - Impianti in Postazione Mobile

E' vietata l'installazione di stazioni radio base mobili per la telefonia cellulare se non a scopo sperimentale o per motivate esigenze temporanee esclusivamente a tempo determinato espressamente autorizzati dal Comune nelle sole aree all'uopo individuate dallo stesso.

Le installazioni in argomento sono soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 o alla presentazione di Denuncia di inizio attività, con la presentazione della documentazione prevista dai precedenti articoli per tali titoli abilitanti.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque prima della messa in funzione dell'impianto, il Direttore dei Lavori dovrà attestare la conformità e la corrispondenza dell'impianto realizzato al progetto autorizzato.



Art. 11 - Impianti Esistenti

Per gli impianti esistenti, legittimamente installati in virtù di precedenti disposizioni su siti non previsti dal presente regolamento, è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria, senza alcuna loro modifica. Ogni loro trasformazione è soggetta a nuovi titoli abilitanti.

L'Amministrazione richiederà ai gestori degli impianti esistenti ed al proprietario del suolo sul quale insiste l'impianto un'autocertificazione attestante che l'impianto non supera i limiti e i valori previsti dalla vigente normativa, come pure le caratteristiche tecniche dell'impianto radiante stesso (tipo di antenna, potenza al connettore d'antenna, numero di canali, ecc.) comprese le misurazioni di fondo con impianto spento e funzionante.


Art. 12 - Obblighi del Gestore

- a) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità da parte della popolazione alle pertinenze dell'impianto, adottando a tal fine le misure e gli accorgimenti idonei. Qualora la zona di installazione non risultasse interdetta sarà emessa ordinanza per il ripristino delle condizioni prescritte;
- b) Comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale Edilizia Privata e Urbanistica del Comune e contestualmente all'A.R.P.A.V., ogni variazione relativa all'impianto che non comporti il rilascio di nuovo titolo abilitante;
- c) garantire la conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze.
- d) In caso di scadenza della Concessione Ministeriale, e nel caso questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società, provvedere alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dall'avvenuta scadenza.
- e) Impegno da parte del proprietario dell'impianto, reso con atto registrato e trascritto, a modificare o trasferire l'impianto a propria cura e spese, qualora la realizzazione di una nuova struttura sensibile, prevedibile in base al Piano Regolatore Generale, renda l'impianto incompatibile con le disposizioni di verifica previste.



LOCALIZZAZIONE SITI MAGGIORMENTE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA CELLULARE

a) IMPIANTI SPORTIVI.



STRALCIO P.R.G.

P.R.G. VIGENTE

(APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE VENETA N°1658 DEL 22.06.2001)




SITO MAGGIORMENTE IDONEO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PER LA TELEFONIA CELLULARE.



LOCALIZZAZIONE SITI MAGGIORMENTE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA CELLULARE


b) ZONA ARTIGIANALE DI TOMBELLE.



STRALCIO P.R.G.

P.R.G. VIGENTE


(APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE VENETA N°1658 DEL 22.06.2001)



SITO MAGGIORMENTE IDONEO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PER LA TELEFONIA CELLULARE.

LOCALIZZAZIONE SITI MAGGIORMENTE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA CELLULARE

c) ZONA ARTIGIANALE DI GALTA.



STRALCIO P.R.G.

P.R.G. VIGENTE

(APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE VENETA N°1658 DEL 22.06.2001)




SITO MAGGIORMENTE IDONEO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PER LA TELEFONIA CELLULARE.



COMUNE DI VIGONOVO • Variante Generale al P.R.G. • REGOLAMENTO EDILIZIO
LOCALIZZAZIONE SITI MAGGIORMENTE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA CELLULARE


d) CHIUSA DELL'IDROVIA.



STRALCIO P.R.G.

P.R.G. VIGENTE

(APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE VENETA N°1658 DEL 22.06.2001)



SITO MAGGIORMENTE IDONEO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PER LA TELEFONIA CELLULARE.